

Una circolare del ministero della salute con le procedure dopo lo stop alla carta di soggiorno

La sanità apre ai cittadini europei

Iscrizione al servizio sanitario per permanenze oltre i tre mesi

DI STEFANO MANZELLI

Il cittadino europeo che soggiorna in Italia per un periodo superiore a tre mesi ha diritto a essere iscritto al servizio sanitario nazionale se attesta la rispondenza ai requisiti richiesti dalla legge. Questa pratica non risulta peraltro condizionata dall'avvenuta iscrizione anagrafica dell'interessato e viceversa. Lo ha chiarito il ministero della salute con la circolare 3 agosto 2007 esplicativa del dlgs 3 febbraio 2007, n. 30. La direttiva comunitaria 38/2004 ha fissato una serie di indicazioni che l'Italia ha recepito con l'entrata in vigore, dall'11 aprile, del decreto legislativo in esame. La principale novità della riforma è rappresentata dalla scomparsa della carta di soggiorno, che rappresentava il titolo necessario al cittadino europeo per fissare stabilmente la sua permanenza nel territorio nazionale. Ora è sufficiente che l'interessato dimostri la sua dimora abituale e che documenti la sua permanenza. Il diritto di soggiorno è infatti riconosciuto nei confronti dei cittadini dell'Unione che esercitano un'attività lavorativa in Italia, o che dispongano di risorse economiche sufficienti per la permanenza oltre che di un'assicurazione sanitaria, ovvero che seguano un corso di formazione. Il cittadino europeo che intende stabilirsi in Italia per oltre tre mesi è quindi tenuto a iscriversi all'anagrafe della popolazione residente. La documentazione necessaria per avviare l'istruttoria è analoga a quella richiesta al cittadino italiano proveniente dall'estero. Ma dovrà essere allegata anche una documentazione attestante l'attività lavorativa oppure la capacità economica autonoma. In aggiunta al dato economico il cittadino dell'Unione dovrà documentare la titolarità di una polizza sanitaria. In ipotesi di soggiorno per motivi di studio andrà attestata anche l'iscrizione scolastica. Le disposizioni recate nella direttiva, specifica però la nota ministeriale del 3 agosto 2007, contengono precise indicazioni anche in materia di assistenza sanitaria. Per i soggiorni di durata inferiore a tre mesi nulla è innovato. In questo

La tutela della salute dello straniero

- Nessuna formalità è prevista per i cittadini europei che vogliono soggiornare in Italia per periodi inferiori a 3 mesi mentre per soggiorni più lunghi occorre attendere a una serie di pratiche burocratiche semplificate con l'entrata in vigore del dlgs 30/07
- Per godere dell'assistenza sanitaria l'interessato può anche ottenere l'iscrizione al servizio nazionale ma per questo sarà necessario attestare una serie di requisiti specificamente previsti dalla legge in caso di soggiorno superiore a 3 mesi
- In ogni caso il cittadino dell'Unione ha diritto in Italia a prestazioni sanitarie che possono essere agevolate con l'esibizione della tessera europea di assicurazione malattia o di altro attestato oppure semplicemente rimborsate dal proprio stato

caso il cittadino comunitario ha diritto alla prestazione previa esibizione di un idoneo attestato di diritto. In mancanza sarà necessario procedere al pagamento della prestazione, che potrà essere rimborsato al paziente dalla propria istituzione nazionale. I cittadini europei che soggiornano per periodi superiori a tre mesi saranno invece iscritti al servizio sanitario nazionale previa verifica di alcune condizioni. Per i lavoratori subordinati l'iscrizione sarà correlata alla durata del contratto. Per i familiari di lavoratori o di cittadini italiani occorrerà verificare il legame di parentela in quanto ai sensi della normativa locale, specifica il ministero della salute, la persona convivente non può attualmente essere considerata familiare come il coniuge, gli ascendenti e i discendenti diretti. I cittadini che hanno conseguito l'attestato di soggiorno permanente dopo cinque anni di stabile dimora, prosegue la nota, hanno diritto all'iscrizione a tempo indeterminato al servizio sanitario. I lavoratori già iscritti al servizio sanitario che assumono la qualità di disoccupati mantengono a certe condizioni anche la titolarità del diritto. Per quanto riguarda i cittadini comunitari presenti in Italia per motivi di turismo o cure, prosegue l'istruzione, restano vigenti le precedenti disposizioni. In pratica questi utenti non hanno diritto all'iscrizione sanitaria, e senza tessera europea di assicurazione malattia sono tenuti al pagamento per intero delle prestazioni ricevute. Permangono invariate, prosegue la nota, anche le regole che già ammettevano l'iscrizione al servizio sanitario per certe ca-

tegorie di soggetti, specificamente documentati come i lavoratori distaccati, e i richiedenti la pensione in altro stato. In ogni caso l'iscrizione al servizio sanitario non comporta l'obbligo di iscrizione anagrafica dell'interessato e viceversa.

— — riproduzione riservata